



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6742 del 2017, proposto da:

FEDERAZIONE PRODUTTORI IDROELETTRICI- FEDERIDROELETTRICA,  
S.A.G.I. S.R.L., S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., AYAS-BRUSSON  
ENERGIE S.R.L., CADIS S.R.L., rappresentate e difese dagli avvocati Michele  
Vietti, Marco Yeuillaz, con domicilio eletto presso lo studio Michele Vietti in  
Roma, via Cavour 305;

***contro***

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI,  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via  
dei Portoghesi, 12;

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- G.S.E. S.P.A., rappresentata e difesa  
dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Maria Antonietta Fadel, Antonio  
Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Fidanzia in Roma, via

Giovanni Antonelli 4;

*nei confronti di*

ISPE COSTRUZIONI S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Tozzi, Riccardo Viceré, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Tozzi in Roma, largo Messico n. 7;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione cautelare,*

- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in data 23 giugno 2016, avente ad oggetto *“Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”* (pubblicato in Gazz.Uff. 29 giugno 2016, Serie gen. n. 150), nelle parti indicate nel testo;
- del bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016, pubblicato dal GSE il 20 agosto 2016, nelle parti indicate nel testo;
- della Graduatoria approvata dal GSE relativa agli *“Impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016 secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016, codice identificativo del Registro: RG\_IDRO2016”* (Tabella A), pubblicata sul sito informatico del GSE il 25 novembre 2016, nella parte in cui include soggetti non aventi diritto agli aiuti di Stato o alla posizione occupata nella Tabella A medesima;
- di ogni altro atto illegittimo del procedimento presupposto, preordinato, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l'atto collettivo di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e

del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nonché gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici- GSE s.p.a. e di Ispe Costruzioni s.r.l.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2017 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

*Considerato* che, nel presente giudizio, assumono la veste di potenziali controinteressati tutti i soggetti titolari degli impianti inclusi nella graduatoria pubblicata dal Gestore dei Servizi Energetici- GSE s.p.a. in data 25 novembre 2016;

che il ricorso risulta notificato solo ad uno di detti controinteressati;

che, pertanto, va ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti, così come previsto dall'art. 49 cod. proc. amm.;

che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, la notifica individuale assume i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm.;

che va, pertanto, autorizzata la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

che, in analogia a quanto prevede l'art. 52 cod. proc. amm. (a norma del quale la notificazione può eseguirsi, su autorizzazione del Presidente, con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *fax*, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.), anche la notificazione per pubblici proclami può essere ordinata mediante pubblicazione del ricorso, nel suo testo integrale, sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, ord. n. 7680 del 2015);

che, inoltre, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare nella specie necessaria la pubblicazione, in *Gazzetta Ufficiale*, dell'intero contenuto del ricorso e delle relative conclusioni;

che, pertanto, vanno determinate le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome delle parti ricorrenti, (III) gli estremi del ricorso e degli atti impugnati, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito Internet *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del Tribunale Amministrativo Regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito Internet dell'amministrazione competente, (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

che dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

che, quanto alla domanda cautelare di cui al ricorso, il Collegio dà atto che,

all'odierna camera di consiglio, le ricorrenti hanno rinunciato alla medesima;  
che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia verrà  
chiamata per la discussione del merito alla pubblica udienza del 4 aprile 2018;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione  
terza-ter,

a) dà atto della rinuncia alla domanda cautelare;

b) ordina alle ricorrenti di provvedere all'integrazione del contraddittorio, nei modi  
e nei termini indicati in motivazione;

c) rinvia, per l'ulteriore corso, alla pubblica udienza del 4 aprile 2018.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2017 con  
l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Antonino Masaracchia**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**